



Unione Terre di Castelli

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELLO STATO PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI.

(Legge 5/7/1982 n.441 come modificata dal D.Lgs.14/3/2013 N.33)

Il presente Regolamento (composto da n.9 articoli) è stato approvato dal Consiglio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli con deliberazione n. 25 del 15.10.2013, divenuta esecutiva in data 27.10.2013.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e dalla Legge 5 luglio 1982 n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti".

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, e precisamente ai consiglieri dell'Unione, al Presidente, agli assessori.

ART. 2 – DICHIARAZIONE INIZIALE

Entro tre mesi dalla elezione o entro un mese dalla nomina e/o surrogazione, i soggetti sottoposti alle disposizioni del presente regolamento, sono tenuti a trasmettere al Dirigente della Struttura Affari Generali del proprio Comune, una dichiarazione, da rendersi in conformità ai modelli predisposti dall'Amministrazione, concernente:

- a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - b) le azioni di società e/o le quote di partecipazione a società, quotate e non quotate;
 - c) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "*Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*";
 - d) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "*Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*". Alla dichiarazione debbono allegare le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della L. 18 novembre 1981 n. 659 relative ad eventuali contributi ricevuti;
- I beni di cui ai punti a) e b) vanno dichiarati anche se in comproprietà o cointestazione.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o stralcio della stessa che contenga l'importo del reddito complessivo percepito nell'anno di competenza.

Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante sottoscriverà, in calce al modello di dichiarazione, apposita attestazione relativa a tale circostanza.

La dichiarazione è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e con le modalità di cui all'art. 38 dello stesso decreto.

La dichiarazione relativa ai punti a), b), c), nonché la presentazione di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o stralcio della stessa, concernono anche il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso senza indicare le generalità degli stessi.

ART. 3 – DICHIARAZIONI SUCCESSIVE

I soggetti di cui all'art. 1, entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'art. 2, allegando anche copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del dichiarante. Tale adempimento si applica anche con riferimento al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

ART. 4 – DICHIARAZIONE SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA

Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare presso la Segreteria Generale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione.

In ogni caso, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi soggetti sono tenuti a depositare copia della dichiarazione dei redditi IRPEF o stralcio della stessa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o di rinomina alla stessa carica o a una diversa tra le cariche di cui all'art. 1.

ART. 5 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

L'amministratore locale che non ottemperi agli obblighi di comunicazione dei dati previsti dagli artt. 2 – 3 - 4 del presente regolamento è punito, nel rispetto del limite minimo e massimo stabilito dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 (da 500,00 a 10.000,00 euro), con le sanzioni amministrative indicate nel successivo articolo 6. Il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

Le sanzioni sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/81. A norma di quanto previsto dall'art. 17 della L. 689/81 l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuata nel Segretario Generale

A) Informazione preliminare

Il Dirigente del Struttura Affari Generali emana le necessarie direttive affinché l'Ufficio di Segreteria Generale curi la raccolta e la conservazione dei documenti di cui agli articoli 2,3 e 4 del presente regolamento, e provveda alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

B) Organo deputato all'accertamento

E' attribuito al Dirigente della Struttura Affari Generali il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49 comma 3 del D.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 ed alle disposizioni del presente regolamento nonché di accertare l'inottemperanza totale o parziale ai suddetti obblighi.

C) Diffida ad adempiere

In caso di mancato adempimento o parziale inottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento, il Dirigente della Struttura Affari Generali, prima di attivare la procedura di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, invita l'amministratore ad ottemperare entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertenza che, in caso di inerzia, si procederà all'attivazione del procedimento sanzionatorio amministrativo.

D) Contenuto del verbale di accertamento

Qualora l'interessato non ottemperi all'invito di cui alla lettera C), il Dirigente della Struttura Affari Generali invia gli atti al Responsabile della Polizia Municipale per la redazione e la notifica del verbale di accertata violazione, che contiene:

- a) l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità complete del trasgressore;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo utilizzati dal trasgressore;
- e) l'indicazione della norma violata;
- f) l'indicazione dell'Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti;
- g) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento.

Il verbale di accertamento deve essere notificato all'interessato, nelle forme di legge, entro 90 giorni a partire dalla data di scadenza della diffida.

Il pagamento della somma deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

E) Presentazione scritti difensivi

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione, il trasgressore può far pervenire al Segretario Generale scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

Il Segretario Generale, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

Nel caso in cui invece ritenga fondati gli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Il provvedimento di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa è notificato all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'adozione ed è pubblicato secondo le modalità già previste al successivo art. 7

Il pagamento della somma deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

L'omessa notificazione entro il suddetto termine estingue l'obbligazione di pagamento della persona nei cui confronti si è verificata detta omissione.

F) Inottemperanza

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e non siano stati presentati scritti difensivi il Segretario Generale determina la somma dovuta per la violazione nei limiti edittali e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione.

Il provvedimento di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa viene notificato all'interessato entro trenta giorni dall'adozione.

Il pagamento della somma deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento previsto dal precedente comma, alla riscossione della somma dovuta si procede mediante esecuzione forzata.

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato.

G) Opposizione

Contro l'ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre ricorso avanti il Giudice di Pace, ai sensi del comma 3, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

ART. 6 – SANZIONI

Per le ipotesi di violazione di quanto indicato all'art. 2, commi 1 e 2 del presente regolamento e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del D.Lgs.n. 33/ 2013, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), si applicano le relative sanzioni in misura ridotta (art. 16 comma 2 L. 689/1981) secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

INFRAZIONE	SANZIONE IN MISURA RIDOTTA
a) mancata o incompleta comunicazione dei dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, o dei relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14 lett. d)	€. 500,00
b) mancata o incompleta comunicazione degli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e dell'indicazione dei compensi spettanti (art. 14 lett. e)	€. 500,00
c) omessa o incompleta presentazione (art. 14 lett. f) : 1. della dichiarazione di cui all'art. 2 della L. 441/82 (spese per la propaganda elettorale – dichiarazione da rendere a partire dalle elezioni amministrative del 2014 – cfr. delibera CIVIT n. 65/2013) 2. della dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri 3. della dichiarazione concernente il possesso di azioni e quote di partecipazione in società 4. della dichiarazione concernente l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società 5. della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF o stralcio di essa, percepiti dall'amministratore, che contenga il reddito complessivo nell'anno di competenza 6. delle dichiarazioni/documenti di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) con riferimento al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado che vi consentono 7. del mancato consenso da parte del coniuge e dei parenti entro il 2° grado alla pubblicazione dei dati concernenti la loro situazione patrimoniale	Omessa presentazione: €. 1.000,00 Incompleta presentazione: €. 500,00
d) mancata o incompleta dichiarazione successiva sulle variazioni della situazione patrimoniale a norma dell'art. 3 del presente regolamento	€. 500,00
e) omessa presentazione di tutta la documentazione prevista dalle lettere da a) a d)	€. 1.500,00
f) ogni recidiva per la stesso tipologia commessa nel corso dello stesso mandato	In caso di recidiva le sanzioni sopra specificate sono raddoppiate

La mancata presentazione del curriculum comporterà la segnalazione da parte del responsabile della trasparenza di tale inadempimento alla CIVIT, senza applicazione di alcuna sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

I dati contenuti nelle dichiarazioni previste dagli artt. 2, 3 e 4 verranno pubblicati, sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione 1 livello "Organizzazione" - Sottosezione 2 livello "Organi di indirizzo politico – amministrativo".

Per ciascun soggetto verranno inoltre pubblicati:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione o di surroga, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
- d) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nella stessa sezione saranno riportate anche le notizie relative al mancato consenso alla pubblicazione dei dati da parte del coniuge e dei parenti entro il 2° grado.

La documentazione originale è conservata a cura del Dirigente della Struttura Affari Generali.

ART. 8 – NORMA FINALE

I soggetti tenuti alle dichiarazioni, qualora dichiarino di avervi già provveduto presso altra pubblica amministrazione, sono esonerati dagli adempimenti previsti dal presente regolamento, indicando l'amministrazione presso la quale le dichiarazioni sono state depositate.

In tali casi sarà cura del Dirigente della Struttura Affari Generali acquisire la relativa documentazione.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di adozione.

INDICE

Art. 1 <i>Ambito di applicazione</i>	pag. 2
Art. 2 <i>Dichiarazione iniziale</i>	pag. 2
Art. 3 <i>Dichiarazioni successive</i>	pag. 2
Art. 4 <i>Dichiarazione successiva alla cessazione della carica</i>	pag. 2
Art. 5 <i>Procedimento sanzionatorio</i>	pag. 2
Art. 6 <i>Sanzioni</i>	pag. 4
Art. 7 <i>Pubblicazione delle dichiarazioni</i>	pag. 4
Art. 8 <i>Norma finale</i>	pag. 4
Art. 9 <i>Entrata in vigore</i>	pag. 5